



Regolamento del Gruppo Parlamentare “MoVimento 5 Stelle”¹ del Senato della Repubblica

Approvato il 26 aprile 2022

¹ Adottato ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Senato della Repubblica

Articolo 1 - (Costituzione del Gruppo)

1. Il Gruppo parlamentare "MoVimento 5 Stelle", di seguito denominato "Gruppo", è costituito dai cittadini eletti senatori nelle liste elettorali contraddistinte dal contrassegno del "MoVimento 5 Stelle" che, avendo accettato lo Statuto e il Codice Etico del "MoVimento 5 Stelle", abbiano dichiarato di appartenervi alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Senato. Eventuali richieste di adesione provenienti da senatori precedentemente iscritti ad altri Gruppi potranno essere valutate, purché i senatori richiedenti siano incensurati, non siano iscritti ad altro partito, non abbiano già svolto più di un mandato elettivo oltre quello in corso, e abbiano accettato e previamente sottoscritto il "Codice Etico". Tali richieste di adesione dovranno essere accettate dal Presidente del Gruppo. Il Gruppo parlamentare del "MoVimento 5 Stelle" ha sede legale in via degli Staderari, 4, a Roma.
2. Il Codice Etico del "MoVimento 5 Stelle" costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Articolo 2 - (Principi e indirizzi)

1. Il Gruppo concorre, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale, nelle forme e nei limiti della Costituzione, del Regolamento del Senato e della legislazione vigente.
2. L'attività del Gruppo è informata ai principi di partecipazione, trasparenza e responsabilità, nell'ambito della leale collaborazione tra i suoi componenti. Il Gruppo persegue l'indirizzo politico dell'Associazione "MoVimento 5 Stelle" con sede in Roma.
3. Il Gruppo opera per l'attuazione del Programma del MoVimento 5 Stelle, nel rispetto dei principi dello stesso.
4. Il gruppo individua come strumenti ufficiali per la divulgazione delle informazioni i canali del MoVimento 5 Stelle e altri che riterrà di adottare con propria delibera assembleare. Altresì il gruppo potrà utilizzare gli stessi canali sopraindicati per la condivisione delle indicazioni politiche e i contributi partecipativi dei cittadini.
5. Ciascun componente del Gruppo ha il dovere di adempiere alle proprie funzioni con disciplina e onore; partecipa attivamente alle iniziative parlamentari e concorre alla loro elaborazione unitaria; nello svolgimento della propria attività parlamentare si attiene al Programma del MoVimento 5 Stelle, agli indirizzi deliberati dall'Assemblea del Gruppo e alle indicazioni degli Organi del Gruppo, e tiene conto degli orientamenti e indicazioni espresse dagli iscritti al MoVimento 5 Stelle.
6. Ciascun componente del Gruppo è tenuto a partecipare alle attività del Gruppo e ai lavori del Senato, sia in Assemblea sia in Commissione, oltreché nei diversi Organi parlamentari. Ogni assenza dai lavori, incluse le missioni, deve essere motivata e comunicata, in forma scritta via e-mail, ai Segretari d'Aula se si tratta dei lavori d'Aula, e al Capogruppo della Commissione, se si tratta dei lavori di Commissione.
7. Ovunque, all'interno del presente regolamento, ricorra la voce "Presidente del MoVimento 5 Stelle", la stessa deve essere intesa come riferita al Presidente del MoVimento 5 Stelle o a chiunque rivesta il ruolo - anche solo temporaneamente - di rappresentante legale del MoVimento 5 Stelle.

Articolo 3 - (Organi del Gruppo)

1. Sono Organi del Gruppo: l'Assemblea, il Presidente, i Vicepresidenti, i Segretari, il Tesoriere, i Capigruppo di commissione e il Comitato Direttivo.

Articolo 4 - (Assemblea del Gruppo)

1. L'Assemblea è costituita dai senatori appartenenti al Gruppo.

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo degli iscritti al Gruppo, per deliberare sulle materie iscritte all'ordine del giorno.
3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea del Gruppo può avvenire anche con mezzo informatico con un preavviso di almeno due giorni lavorativi prima della data dell'Assemblea stessa. In casi di particolare necessità o urgenza, su iniziativa del Presidente, l'Assemblea può essere convocata con un preavviso inferiore. L'Assemblea si può tenere anche per via telematica.
4. L'Assemblea è validamente costituita, in caso di convocazione di urgenza di cui al comma 3, alla presenza di un terzo più uno dei senatori appartenenti al Gruppo. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui il presente Regolamento prescriva una maggioranza diversa.
5. Le votazioni hanno luogo per scrutinio palese. Si procede per voto segreto ove la votazione riguardi persone o fatti personali.
6. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto verbale dai Segretari o, in caso di impedimento o assenza, dal senatore più giovane presente in Assemblea.
7. L'Assemblea elegge a maggioranza assoluta dei propri componenti il Presidente del Gruppo, il quale deve aver presentato, nei termini stabiliti dal Comitato Direttivo uscente, una lista con il Vicepresidente vicario, i Segretari e il Tesoriere a lui collegati. Qualora non si raggiunga la maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede a una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, si procede al ballottaggio fra i due candidati Presidenti che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. L'intera procedura di votazione deve essere esperita entro i quindici giorni solari successivi alla scadenza del mandato del Comitato Direttivo, salvo i casi previsti al comma 4 dell'art.6.
8. L'Assemblea è competente sulle seguenti materie:
 - a) elabora gli indirizzi di carattere generale dell'attività politico-parlamentare del Gruppo e indica al Presidente del Gruppo il proprio orientamento politico ai fini della concertazione di cui all'art. 5 comma 5;
 - b) approva il Regolamento del Gruppo e le modifiche, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento del Senato, a maggioranza assoluta dei componenti del Gruppo;
 - c) approva il rendiconto di esercizio a maggioranza assoluta;
 - d) approva il bilancio preventivo a maggioranza semplice;
 - e) autorizza le spese che superano i 100.000 euro;
 - f) indica il Direttore Amministrativo quale organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile del Gruppo;
 - g) discute e delibera su tutti gli altri argomenti non espressamente riservati dal presente Regolamento al Comitato Direttivo o, singolarmente, alle sue componenti.

Articolo 5 - (Presidente del Gruppo)

1. Il Presidente dirige la politica generale del Gruppo, mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei suoi organi. Al Presidente competono i compiti e le attribuzioni sancite dal Regolamento del Senato della Repubblica. Assume le determinazioni necessarie per assicurare la funzionalità del Gruppo.
2. Il mandato del Presidente ha la durata di dodici mesi. Il Presidente può essere sfiduciato con il voto di almeno due terzi dei componenti il Gruppo. La richiesta di assemblea e votazione deve essere effettuata

almeno dalla metà più uno dei componenti del Gruppo. In caso di sfiducia del Presidente decade tutto il Comitato Direttivo con l'eccezione dei Vicepresidenti di cui all'art. 7 comma 2.

3. Il Presidente rappresenta il Gruppo nelle sedi politiche e istituzionali e detiene l'esclusiva titolarità a esprimere la posizione ufficiale del Gruppo sulle questioni politiche e istituzionali. A tal fine si avvale degli strumenti e mezzi a disposizione del Gruppo, incluso il Gruppo Comunicazione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e, d'intesa con il Comitato Direttivo, ne attua le deliberazioni, tiene i necessari collegamenti con gli organi del Senato e gli altri Gruppi Parlamentari, promuove l'azione del Gruppo e cura che essa si svolga in modo unitario in tutta l'attività parlamentare.

4. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo. Inoltre, salvo che per i compiti specificamente devoluti dal presente Regolamento alla competenza del Tesoriere, il Presidente sottoscrive i contratti e atti da cui derivino obbligazioni per il Gruppo, e assolve alle funzioni amministrative anche per quanto concerne le assunzioni e la gestione del personale del Gruppo.

5. Il Presidente del Gruppo concerta l'azione politica del Gruppo Parlamentare M5S del Senato con il Presidente del MoVimento 5 Stelle, con il Presidente del Gruppo Parlamentare del MoVimento 5 Stelle della Camera dei Deputati, sentiti gli eventuali membri del Governo della Repubblica espressi dal MoVimento 5 Stelle.

Articolo 6 - (Comitato Direttivo)

1. Il Comitato Direttivo è costituito dal Presidente, nonché dai Vicepresidenti, dai Segretari e dal Tesoriere. Il Vicepresidente vicario, i Segretari e il Tesoriere sono eletti a maggioranza assoluta dall'Assemblea del Gruppo contestualmente al Presidente, ai sensi dell'art. 4, comma 7. Gli altri quattro Vicepresidenti di cui all'articolo 7, comma 2 sono eletti singolarmente a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dai membri di due o più Commissioni permanenti convocati appositamente dal Presidente del Gruppo, secondo le modalità indicate dal comma 7 dell'art.4. Il mandato dei membri del Comitato Direttivo ha la durata di dodici mesi.

2. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente che lo convoca con le modalità di cui all'art. 4, comma 3.

3. Il Comitato Direttivo delibera con votazione palese. Le deliberazioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti e le stesse siano assunte a maggioranza dei partecipanti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. In caso di dimissioni di un componente del Comitato Direttivo si provvede entro i successivi 15 giorni solari alla nuova nomina del componente dimessosi. Le dimissioni del Presidente fanno decadere l'intero Comitato Direttivo (eccetto i Vicepresidenti di cui al comma 2 dell'art. 7), e si dovrà provvedere a nuove elezioni secondo il dettato dell'art. 6 comma 1. Il Comitato Direttivo uscente resta in carica fino alle nuove elezioni: le funzioni di Presidente vengono svolte fino alle elezioni dal Vicepresidente Vicario o, se impossibilitato a causa delle incompatibilità di cui al comma 2 dell'art. 14, dal membro più anziano del Comitato Direttivo. In caso di incompatibilità dei componenti dimissionari a causa di nuove nomine (membro del Governo, Questore, Presidente di Commissione), le elezioni devono essere effettuate entro 7 giorni solari e comunque nel più breve tempo possibile.

Articolo 7 - (Vicepresidenti)

1. Il Vicepresidente vicario coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di impedimento o assenza del Vicepresidente vicario le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente più anziano per età.

2. Gli altri quattro Vicepresidenti collaborano con il Presidente e il suo vicario per garantire il buon funzionamento del Gruppo e l'unitarietà dell'azione politica; assicurano il coordinamento tra i singoli senatori e gli Organi del Gruppo.

3. Ciascuno dei Vicepresidenti di cui al comma 2 precedente può essere sfiduciato dai senatori delle rispettive commissioni permanenti che hanno partecipato all'elezione: in tal caso la richiesta di sfiducia deve essere avanzata al Comitato Direttivo da almeno la metà del totale dei senatori delle commissioni di riferimento. Il Comitato Direttivo fisserà una data per la votazione, alla quale parteciperanno i membri delle commissioni permanenti di riferimento, e il Vicepresidente sarà ritenuto sfiduciato se avrà ricevuto un numero di voti di sfiducia superiore ai due terzi del totale assoluto della somma dei senatori delle commissioni permanenti di riferimento. In caso di sfiducia, il Comitato Direttivo provvederà, entro 7 giorni solari, a indire la votazione per l'elezione del vicepresidente che dovrà subentrare al vicepresidente sfiduciato. Il mandato del vicepresidente subentrante scadrà insieme a quello del Comitato Direttivo.

Articolo 8 - (Segretari)

1. I tre Segretari redigono e conservano i verbali dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, assistono il Presidente e il Tesoriere nelle questioni amministrative del Gruppo, conservano e gestiscono le banche dati del gruppo, nel rispetto del Regolamento del Senato della Repubblica e della legislazione vigente.

2. I tre Segretari curano l'ordinata partecipazione dei senatori ai lavori dell'Assemblea.

Articolo 9 - (Capogruppo in Commissione)

1. I membri del Gruppo in ciascuna Commissione permanente e speciale eleggono un Capogruppo di Commissione. Tale incarico può essere revocato dal Presidente del Gruppo o dai componenti della commissione con maggioranza semplice.

2. I Capigruppo di Commissione coordinano l'attività dei senatori al fine di garantire un efficace intervento su ogni materia all'esame della Commissione; valorizzano il contributo di ciascun componente della Commissione anche attraverso l'individuazione di referenti per singoli argomenti; forniscono le necessarie informazioni per la partecipazione ai lavori degli altri componenti della commissione; mantengono il raccordo con il Comitato Direttivo del Gruppo.

3. L'incarico di capogruppo di Commissione ha una durata di 12 mesi, rinnovabile, salvo revoca effettuata ai sensi del precedente comma 1. Il cambio di incarico deve essere formalmente comunicato, da parte del capogruppo uscente e/o entrante, al Presidente di Commissione e agli uffici del Gruppo del M5S.

4. In caso di dimissioni o revoca del ruolo di capogruppo, la nomina di un nuovo capogruppo deve essere effettuata entro 2 giorni solari dalle dimissioni o revoca.

Articolo 10 (Tesoriere)

1. La carica di tesoriere è incompatibile con quella di Direttore Amministrativo.

2. Il Tesoriere elabora il piano di riparto delle risorse trasferite al Gruppo dal bilancio del Senato della Repubblica, assicurandone la destinazione ai costi delle attività di comunicazione così come indicato nel Codice Etico, in coerenza con l'equilibrio economico-finanziario e sottopone all'Assemblea l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di esercizio predisposti dal Direttore amministrativo.

3. Il Tesoriere provvede all'amministrazione del Gruppo, per quanto non attribuito dal Regolamento alla competenza di altri Organi, attuando gli indirizzi dell'Assemblea e compiendo gli atti necessari o utili per il buon andamento della gestione e per il raggiungimento degli scopi di sua competenza, e svolge le funzioni a esso assegnate dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica.

4. Il Tesoriere autorizza, per iscritto, le spese, le alienazioni di cespiti e ogni altra forma di impiego del patrimonio del Gruppo, in conformità alla destinazione indicata nel bilancio preventivo fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4.
5. Il Tesoriere sottopone alla firma del Presidente i contratti e ogni altro atto da cui derivano obbligazioni a carico del Gruppo.
6. Il Tesoriere, nei limiti dei poteri di ordinaria amministrazione a esso attribuiti, può rilasciare procure per singoli atti o per intere serie di atti, ivi compresi gli adempimenti connessi alla gestione del personale e agli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali.
7. Il Tesoriere sovrintende l'attività del Direttore Amministrativo.
8. Il Tesoriere è responsabile della conservazione, in originale, della corrispondenza, della documentazione amministrativa, delle fatture e di ogni altro documento giustificativo di spesa comunque rilevante ai fini amministrativi o contabili per cinque anni dalla data nella quale il documento è stato formato o ricevuto.
9. Il Tesoriere svolge, inoltre, le funzioni indicate nel Regolamento di contabilità dei Gruppi Parlamentari, approvato dal Consiglio di Presidenza il 16 gennaio 2013.

Articolo 11 (Direttore amministrativo)

1. Il Direttore amministrativo, nominato dal Presidente, può essere scelto anche tra persone esterne al Gruppo, purché individuato tra soggetti di comprovata esperienza amministrativa e contabile, e dura in carica per tutta la durata della legislatura.
2. Il Direttore amministrativo è sottoposto al controllo del Tesoriere ed è il responsabile della gestione amministrativa e contabile del Gruppo.
3. Il Direttore amministrativo svolge le funzioni indicate nell'articolo 1 del Regolamento di contabilità dei Gruppi Parlamentari, approvato dal Consiglio di Presidenza il 16 gennaio 2013 ed è, sulla base di questo, autorizzato a operare sui conti correnti bancari e postali intestati al Gruppo Parlamentare.
4. Il Direttore amministrativo può essere chiamato a rispondere del proprio operato dinanzi al Comitato Direttivo e la sua nomina può essere revocata dallo stesso in ogni momento.

Articolo 12 (Organo di controllo interno)

1. L'Organo di controllo interno, nominato dal Comitato Direttivo, è composto da una persona, anche esterna al Gruppo, iscritta al registro dei revisori legali, e opera secondo i principi di indipendenza e obiettività di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. L'Organo di controllo interno: i) identifica e riferisce al Tesoriere i rischi attinenti alla redazione del rendiconto di esercizio annuale in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile al Gruppo, ne stima la rilevanza, ne valuta la probabilità di manifestazione e indica le azioni da intraprendere per fronteggiarli; ii) compie controlli periodici per verificare che la gestione amministrativa e contabile assicuri il corretto utilizzo del patrimonio del Gruppo, l'efficienza e l'efficacia dei processi di lavoro, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi, dei regolamenti, del Regolamento del Gruppo e delle procedure interne; a tal fine può essere udito e può richiedere di essere udito dall'Assemblea; iii) redige una relazione annuale sull'attività svolta che viene allegata al rendiconto di esercizio.
3. La nomina dell'Organo di controllo può essere revocata in ogni momento dal Comitato Direttivo.

Articolo 13 (Società di revisione esterna)

1. La società di revisione legale individuata dal Consiglio di Presidenza del Senato verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità del Gruppo e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio annuale del Gruppo mediante una relazione che viene allegata al rendiconto stesso.

Articolo 14 (Incompatibilità)

1. Le funzioni di Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, componente dell'Organo di controllo interno e Direttore amministrativo sono tra loro incompatibili. Non può ricoprire il ruolo di Organo di controllo chi ha ricoperto quello di Tesoriere o di Direttore amministrativo.

2. Le funzioni di componente del Comitato Direttivo sono incompatibili con incarichi di Governo. La funzione di Presidente del Comitato Direttivo è altresì incompatibile con incarichi di Presidente di Commissione o di componente dell'Ufficio di Presidenza del Senato.

Articolo 15 (Risorse finanziarie)

1. Le dotazioni e i contributi finanziari assegnati al Gruppo secondo le modalità di erogazione stabilite dal Consiglio di Presidenza del Senato sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle spese a essi riconducibili per il funzionamento degli organi e delle strutture del Gruppo, ai sensi dell'art.16 del Regolamento del Senato. In particolare, le risorse finanziarie del Gruppo possono essere impiegate: per l'acquisto dei beni e servizi necessari al funzionamento degli organi e strutture del Gruppo, con particolare riferimento a quelli di studio, editoria e comunicazione finalizzati allo svolgimento, alla divulgazione o alla promozione di iniziative assunte nell'esercizio dell'attività parlamentare o comunque con la stessa connesse; per il pagamento delle retribuzioni del personale.

2. Il patrimonio è costituito dai beni di proprietà del Gruppo, da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi netti di gestione, da beni e risorse devoluti dai Gruppi parlamentari della precedente legislatura, nonché da ogni altro contributo ricevuto da persone fisiche, Enti e altri proventi.

3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o altre attività durante la legislatura, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4. E' vietato devolvere a terzi a titolo gratuito, in qualsiasi forma, in tutto o in parte, il contributo a carico del bilancio del Senato, di cui all'art. 16 del Regolamento del Senato.

Articolo 16 (Rendiconto di esercizio annuale)

1. Il rendiconto di esercizio annuale è costituito dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, redatti in conformità al modello predisposto dal Collegio dei Senatori Questori, nonché dalla relazione sulla gestione.

2. Il rendiconto è trasmesso alla società di revisione legale di cui all'articolo 16-bis comma 2, del Regolamento del Senato almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea che deve esaminarlo.

3. Entro quindici giorni dalla data di convocazione dell'assemblea che deve esaminare il rendiconto è depositata presso la sede del Gruppo la relazione della società di revisione di cui all'articolo 16-bis comma 2, del Regolamento del Senato. La relazione della società di revisione è allegata al rendiconto.

4. Il rendiconto è approvato dall'assemblea del Gruppo ed è trasmesso, entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, al Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 16-bis comma 3, del Regolamento del Senato.

5. In caso di scioglimento di un Gruppo parlamentare prima della fine della legislatura, l'assemblea del Gruppo approva il rendiconto dell'esercizio che ha termine il giorno in cui ha effetto lo scioglimento. I termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla data di scioglimento. L'assemblea del Gruppo che deve esaminare il rendiconto è convocata entro 60 giorni dalla data di scioglimento.

Articolo 17 (Comunicazione)

1. Il Gruppo privilegia l'utilizzo dei canali, modalità e strumenti di comunicazione del MoVimento 5 Stelle quali strumenti di comunicazione per la divulgazione delle informazioni sulle attività svolte, nonché quali mezzi per l'acquisizione dei contributi partecipativi dei cittadini all'attività politica e istituzionale.

2. Al fine di assicurare l'accuratezza, tempestività ed efficacia dell'attività di comunicazione, garantendone una gestione professionale e coordinata, ed evitando di disperdere le risorse disponibili, il Gruppo si avvale di un Ufficio di comunicazione, costituito da personale particolarmente qualificato e dotato di esperienza nel settore, che svolge la propria attività sotto la supervisione del Capo dell'ufficio comunicazione, il quale si coordina con il Presidente del Gruppo per individuare le attività e le questioni sulle quali effettuare la comunicazione, interna ed esterna. La concreta consistenza della struttura e composizione del gruppo di comunicazione, in termini di organizzazione, risorse e strumenti, è definita dal Presidente del MoVimento 5 Stelle, di concerto e in accordo con il Presidente del Gruppo Parlamentare, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'attività di comunicazione dell'Associazione "MoVimento 5 Stelle".

3. I costi per la costituzione e il funzionamento del predetto gruppo di comunicazione verranno sostenuti dal Gruppo, utilizzando le risorse finanziarie assegnate al Gruppo dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento del Senato.

Articolo 18 - (Ufficio Legislativo)

1. L'Ufficio Legislativo, costituito da personale particolarmente qualificato e dotato di esperienza nel settore, fornisce a tutti i Senatori del Gruppo il supporto necessario all'attività parlamentare delle Commissioni permanenti e dell'Assemblea, in conformità alle indicazioni ricevute dal Presidente del Comitato Direttivo. Redige i disegni di legge, gli emendamenti, gli atti di indirizzo e gli schemi di parere.

2. L'Ufficio Legislativo provvede all'analisi dei testi sottoposti all'esame parlamentare; fornisce la necessaria assistenza procedurale, nell'ambito della Costituzione, del Regolamento del Senato della Repubblica e della legislazione vigente.

3. I costi per la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio Legislativo vengono sostenuti dal Gruppo, utilizzando le risorse finanziarie assegnate al Gruppo dal Consiglio di Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento del Senato.

Articolo 19 - (Capo del Personale)

1. Il Capo del Personale, sentito il Direttore Amministrativo, gestisce e amministra il personale del Gruppo disciplinandone l'attività, tenendo conto dell'inquadramento e delle mansioni specificatamente assegnate, in conformità con le indicazioni ricevute dal Presidente del Comitato Direttivo.

2. Il Capo del Personale assicura altresì il coordinamento con il Capo del personale del Gruppo Parlamentare del "MoVimento 5 Stelle" della Camera dei Deputati.

Articolo 20 - (Personale del Gruppo)

1. L'assunzione del personale necessario allo svolgimento delle attività del Gruppo è effettuata dal Presidente del Gruppo, sentito il Tesoriere.

2. La gestione del personale del Gruppo dipende dal Presidente, il quale, sentito il Comitato Direttivo, ne disciplina l'attività. Eventuali revoche degli incarichi saranno decise dal Presidente del Gruppo.
3. Il Presidente del Gruppo, in accordo con il Presidente del "MoVimento 5 Stelle", nomina il Capo dell'Ufficio di Comunicazione, il Capo dell'Ufficio Legislativo e il Capo del Personale.
4. Il personale del Gruppo fornisce a tutti i senatori del Gruppo il supporto necessario all'attività parlamentare e all'attività di comunicazione, tenendo conto della qualifica e delle mansioni specificamente assegnate.

Articolo 21 - (Sanzioni)

1. Il Presidente del Gruppo, sentito il Comitato Direttivo, nel caso in cui siano segnalate violazioni del presente Regolamento o del "Codice Etico", è tenuto a disporre, sulla base della sussistenza e della gravità dell'atto o del fatto, l'archiviazione o il richiamo o la sospensione temporanea o l'espulsione dal Gruppo di un componente. Avverso le decisioni del Presidente del Gruppo, di cui al presente comma, il Senatore può fare ricorso – entro sette giorni dalla notifica formale del provvedimento – all'assemblea del Gruppo, che deve essere convocata entro i successivi quindici giorni.
2. Costituiscono, comunque, cause di procedimento disciplinare / sanzione:
 - a) reiterate / ingiustificate / rilevanti assenze dai lavori del Senato e del Gruppo;
 - b) reiterate violazioni al presente Regolamento e del Codice Etico;
 - c) mancate dimissioni dagli incarichi assunti in Senato in caso di condanna penale, ancorché non definitiva;
 - d) mancato rispetto delle decisioni assunte dall'assemblea degli iscritti con le votazioni in rete;
 - e) mancato rispetto delle decisioni assunte dagli altri organi del MoVimento 5 Stelle;
 - f) mancata contribuzione economica alle attività del MoVimento 5 Stelle;
 - g) comportamenti suscettibili di pregiudicare l'immagine o l'azione politica del MoVimento 5 Stelle o di avvantaggiare le altre forze politiche;
 - h) comportamenti connotati da slealtà e scorrettezza nei confronti degli altri iscritti ed eletti;
 - i) mancata cooperazione e coordinamento con gli altri iscritti, esponenti eletti, anche in diverse assemblee elettive, per la realizzazione delle iniziative e dei programmi del MoVimento 5 Stelle, nonché per il perseguimento dell'azione politica del MoVimento 5 Stelle;
 - j) tutte le condotte che violino, del tutto o in parte, la linea politica dell'Associazione "MoVimento 5 Stelle" con sede in Roma.
3. Sono in ogni caso espulsi dal Gruppo i componenti del Gruppo che aderiscano ad altro Gruppo parlamentare ovvero i componenti che siano esclusi dal "MoVimento 5 Stelle", in conformità con le procedure dello Statuto del "MoVimento 5 Stelle".
4. Fatto salvo il caso di cui al comma 3, e in casi eccezionali nonché su indicazione del Garante e/o del Presidente del "MoVimento 5 Stelle", nel caso in cui l'espulsione dal Gruppo debba essere ratificata da una votazione dell'Assemblea degli iscritti del MoVimento 5 Stelle, la stessa dovrà essere preceduta da una votazione, da tenersi almeno 24 ore prima, dell'assemblea del Gruppo con una votazione a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Il senatore che abbandona il Gruppo Parlamentare a causa di espulsione, ovvero abbandono volontario, ovvero dimissioni determinate da dissenso politico, sarà obbligato a pagare, a titolo di penale, al "MoVimento 5 Stelle" entro dieci giorni dalla data di accadimento di uno dei fatti sopra indicati, la somma di euro 100.000,00.
6. I componenti del Gruppo che non dovessero essere in regola con le rendicontazioni, non possono accedere a incarichi relativi al Gruppo.

Articolo 22 - (Scioglimento del Gruppo)

1. Al termine della legislatura, il Gruppo è sciolto con effetto dal primo giorno della prima seduta della nuova Camera; entro i cinque giorni antecedenti, l'assemblea del Gruppo approva il rendiconto dell'esercizio in corso e nomina uno o più commissari liquidatori. La nomina ha effetto dal giorno successivo alla costituzione del Gruppo della nuova legislatura. La liquidazione del patrimonio del Gruppo avviene ai sensi delle disposizioni del Regio Decreto n. 318 del 1942, ove applicabili.
2. L'Assemblea del Gruppo può deliberare di non procedere alla liquidazione, devolvendo il proprio patrimonio al Gruppo MoVimento 5 Stelle o alla componente cui, nella legislatura successiva, aderiranno in misura maggioritaria i senatori eletti nelle liste del MoVimento 5 Stelle per le elezioni politiche. Il Gruppo o la componente effettivamente costituiti nella successiva legislatura per subentrare nella titolarità del patrimonio e rapporti giuridici del precedente Gruppo parlamentare, dovrà deliberare, nella sua prima riunione, di succedere al Gruppo della legislatura precedente.
3. Qualora l'Assemblea delibere di procedere alla liquidazione, i beni che residuano al termine della procedura di liquidazione sono devoluti al Senato, salvo che il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica delibere di non accettare la devoluzione, nel qual caso i predetti beni sono devoluti al fondo di ammortamento dei titoli di Stato. L'Assemblea potrà autorizzare il liquidatore a istituire un fondo, per la durata da stabilire in sede assembleare, per far fronte a eventuali spese pregresse o esigenze sopravvenute.

Articolo 23 - (Pubblicità)

1. I Verbali relativi alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo sono depositati presso la presidenza del Gruppo.
2. Le informazioni circa l'inquadramento, la qualifica, le mansioni specificatamente assegnate, gli emolumenti complessivi e la sede ordinaria di lavoro, relative al personale alle dipendenze del Gruppo, sono depositate presso la direzione amministrativa del Gruppo.
3. La visione o la riproduzione degli atti è subordinata al rispetto delle disposizioni di legge, ed è libera, per i parlamentari del gruppo, se per uso personale, e autorizzata previa deliberazione del Comitato Direttivo per tutti gli altri casi.
4. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet del Senato.

Articolo 24 - (Approvazione e modificazioni del Regolamento)

1. Il presente Regolamento, così come le successive modifiche, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Senato, con le maggioranze previste alla lettera b), comma 8 dell'art. 4 del presente regolamento. Il Regolamento sarà trasmesso al Presidente del Senato entro i successivi cinque giorni dalla sua approvazione.

Articolo 25 - (Norme di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento del Senato.